

510

per il sequestro del Maggio e dello Scirò - definito dalla Corte di Assise di Palermo con sentenza 20 ottobre 1952, gravata di appello dagli imputati - nel quale l'indagine fu compiuta ed ebbe risultato negativo. Né i sequestrati avevano scritto ai loro familiari su invito dei banditi, né alcuna richiesta del prezzo di riscatto avevano fatto costoro direttamente: attendevano forse che l'ansietà cresceva, che la paura, lo sgomento, la disperazione per la sorte dei loro cari albergasse nell'animo dei familiari onde realizzare più agevolmente un profitto maggiore; oppure, dato che il fatto era stato denunciato alla polizia, attendevano il momento più propizio per farsi vivi. Comunque, sia è certo che alla data del 26 giugno nessun passo era stato compiuto dall'una parte o dall'altra per prendere contatti o ciò esclude che Terranova, Antonino e Fisciotta Franco potessero andare a Roccamena per incontrarsi con i familiari dei sequestrati.

L'inconsistenza dell'alibi rafforza la prova della colpevolezza. Non è dubitabile che tutti e tre siano intervenuti alla riunione di "Belvedere o festa di Carini" e che abbiano partecipato ai fatti successivi: il Terra ova ed il Mannino alla rappresentanza di Carini, il Fisciotta a quella di S. Giuseppe Jato. Fra le dichiarazioni del Fusco e quelle del M. Lorenzo non vi è contrasto. La sera del 22 giugno il Mannino accompagnò il Fusco alla prima alla stalla di "Sassana", di dove mosse la spedizione per S. Giuseppe Jato (v. n. 22, I, g) quindi si portò a "Piano Gallina" dove lo attendevano il Terranova, il M. Lorenzo e gli altri per muovere alla volta di Carini (v. n. 27).

70. - Fisciotta Vincenzo ha ritrattato la confessione

511

in un modo che non sarebbe stato possibile immaginare (v. n.40, IV). Nella sua povertà mentale, carente di fantasia, posto di fronte all'imperativo di sconfessare quanto aveva dichiarato anche al giudice istruttore, egli non trovò di meglio che dire di essersi incolpato per errore non pensando, quando fu interrogato, che il 1° maggio 1947 si trovava in contrada "Iernico" a coltivare l'orzo dalle smighe.

L'alibi, dal Pisciotta appena accennato, fu poi articolato - come si è visto - dal suo difensore con l'istanza 3 dicembre 1947 nella quale la mondatura del grano si trasformò in raccolta di carciofi e di fieno e con la quale si chiese di provare che l'imputato, partito da "Iernico" la notte dal 1° al 2° maggio, con l'asino carico dei carciofi o del fieno, aveva fatto ritorno a Montolepre la mattina del due.

Ma non sono soltanto queste le incoerenze della proposizione.

Nella udienza del 12 giugno 1950 Pisciotta Vincenzo asserì di aver trascorso a "Iernico" la notte dal 30 aprile al 1° maggio in casa di Giov. Battista Randazzo o di aver fatto ritorno a Montolepre il giorno due (n. 95). In quella del 2 maggio 1951, rimanendo fedele a tale assunto, precisò che la mattina del giorno uno, aiutato da un certo "Schifò" da Montolepre, aveva raccolto dei piccoli carciofi, e che durante la sua permanenza a "Iernico" non aveva veduto il fratello Francesco, né gli constava che vi fosse passato (v. n. 155). Nel presente dibattimento infine, modificando ancora i termini della proposizione, ha dichiarato di essere stato a "Iernico" dal 27 aprile sino alla mattina del con-

512

flitto a fuoco fra carabinieri e banditi (avvenuto, come è noto, verso le ore 7 del 3 maggio); precisamente fino alle 3 di quella mattina, ora in cui si era avviato a Montelepre; e di avere veduto suo fratello Francesco a "Bernico" tanto la sera del 30 aprile, sull'Isoluniera, quanto la mattina della sua partenza per Montelepre, nella quale circostanza gli aveva lasciato il suo sciallo (1/2, 233).

Origine di quest'ultima contraddittoria modificazione è sicuramente l'incredulità sulla consistenza dell'alibi manifestata dai primi giudici che rilevarono come egli "si sarebbe trovato in quella stessa contrada in cui si sarebbe trovato il fratello Francesco con gli altri componenti della squadra al comando di Terranova Antonino fu Giuseppe, senza però che si incontrasse né con il fratello, né con altro componente della squadra Terranova che pure vi restarono fino al giorno in cui appresero il conflitto avvenuto tra carabinieri, da un lato, ed i banditi Taormina Angelo (Vito Pagliuso) e Gandola Rossario, dall'altro (v. sentenza fol. 614)"; e non ha pregio la giustificazione data dal Pisciotta, di aver negato in precedenza i contatti avuti col fratello a "Bernico" nel timore che potessero costituire per lui fonte di responsabilità, dappoiché, al contrario, la presenza di entrambi in quella contrada la sera del 30 aprile 1947 avrebbe escluso la loro partecipazione al delitto di Portella della Ginestra.

Giovane semplice - come si disse - e privo di agilità di mente, Pisciotta Vincenzo non sa costruire il falso, non sa dare alla menzogna l'apparenza di verità e il rendiconto sul cui affidarsi traspare facilmente: ritrattando, egli

513

ha mentito e per sorreggere la menzogna ha detto una sequenza di falsità che non si conciliano neanche con quelle dette dagli altri.

Invero il contrasto con i testimoni sentiti nella istruttoria è ritta ed orale, e tra i testimoni stessi, non è meno vivo.

Damolti anni il padre del lisciotta conduceva a mezzadria, in "Iernico", una vigna della principessa di Casperale ed in base a tale dato di fatto la teste di Martino Rosa dichiarò di aver visto arrivare costui a Montelopre la mattina del 2 maggio con un asino carico di fieno, proveniente dalla vigna di "Iernico" dove era stato a zappare (D, 505) affermando una circostanza che l'imputato non aveva detto.

Similmente Caputo Paolo depose al giudice istruttore che il 1° maggio lisciotta Vincenzo aveva zappato la vigna in "Iernico" (D, 506); ma in dibattimento anticipò la data e disse: "ricordo che il 30 aprile 1947 (il lisciotta) si trovò in contrada "Iernico" dove io ho un terreno a mezzadria.....e che la matina del 1° maggio, verso le ore 3 - 4, si avviò a Montelopre guidando l'asino su cui pose del fieno"; e fermo rimase in tali detti escludendo che l'imputato avesse lasciato "Iernico" la mattina del 2 maggio (V/7, 227).

Anche Rizzuto Giuseppe, amministratore dei beni della principessa di Casperale, sentito da questa Corte, si è stranamente allineato alla deposizione orale del Caputo, ed ha dichiarato di aver visto lisciotta Vincenzo in quella contrada la sera del 30 aprile e di averlo veduto partire "a punta di giorno" il 1° maggio con un asino carico di poca erba (V/8, 228 - 29).

514

Ogni commento è superfluo: il Pisciotta è in contraddizione con sé stesso; i testi sono in disaccordo con lui o parzialmente anche tra loro, la prova dell'alibi si è risolta in un tentativo vano di convergere la verità dopo che essa era emersa dalla duplice confessione dell'imputato (v. n. 32, II; e n. 40, IV) e dalle stragiudiziali chiamate di correo fatte da Buffa Antenino, e da Cristiano Giuseppe (v. n. 30, II; e n. 32, III).

Vero che il Buffa, il quale a differenza del Cristiano, ha confessato pure giudizialmente, non ha fatto più menzione di Pisciotta Vincenzo nel suo interrogatorio raccolto dal giudice istruttore; ma l'omissione, ben lungi dal costituire ritrattazione tacita della chiamata in correttezza e dall'inficiare la confessione resa dal Pisciotta, ha un chiaro fine di difesa come questa Corte ha messo in evidenza considerando il mendacio marginale delle dichiarazioni di lui (v. n. 63).

Il Buffa evita di parlare di Pisciotta Vincenzo, pur avendone fatto il nome, perchè tene che i contatti avuti con lui (a Cippi, nella marcia verso l'ortella, tra i roccioni della "Liscuta", lungo la via del tireno a Montelepre) lo legavano troppo alla pericolosa posizione di lui (di fratello di uno dei banditi e di interessato al delitto) e contrastino con il proprio acuto d'essere stato ignaro di tutto, vittima del Candela; onde nello interrogatorio giudiziale, pur ammettendo di essere stato chiamato a casa da Cucinella Giuseppe e dal Pisciotta non fa parola più di costui, mentre accentua la sua tesi fino a dire che il Candela, nel dargli appuntamento per l'indomani, gli aveva promesso di dargli lavoro e a questo scopo egli ingenuamente vi era andato (v. n. 127).

Con penetrante indagine i primi giudici hanno sottolineato che la confessione giudiziale del Pisciotta trova in quella giudiziale del Buffa elementi di riscontro e di conferma; ma anche altri riscontri processuali potrebbero citarsi (per es.: il Pisciotta parlò, al pari del Musso, della distribuzione di pane formaggio fatta fare dal Giuliano - E, 156), i quali tutti le conferiscono valore di prova.

In conseguenza, non è lecito dubitare della partecipazione di Pisciotta Vincenzo al delitto di tortella della Cinestra.

La difesa ha sostenuto che la posizione di questo imputato non differisce da quella degli altri "pisciotti" ed ha chiesto anche per lui la declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 54 c.p..

La sentenza impugnata invece ha osceso di esaminare questo problema nei confronti del Pisciotta, ma dall'insieme della motivazione si deduce che ha ritenuto operativa per lui quella causalità genericamente indicata dal P.M. in primo grado per i "pisciotti", cioè il desiderio di ciascuno di aiutare il prossimo congiunto già compromesso nei delitti consumati dalla banda (v. sentenza fol. 787), e l'ha considerata sufficiente a giustificare il suo personale interesse all'azione ed a persuadere dalla libera, consapevole e non coartata volontà con cui vi prese parte.

La Corte condivide tale opinione. Il Pisciotta non avvertì nell'intimo della sua coscienza alcuna coazione, non si determinò al delitto sotto l'incubo di un danno grave alla persona che urgeva evitare e non poteva esse-

515

re evitato altrimenti; non ne fece parola mai, nè ai carabinieri, nè al giudice istruttore, non parlò di minacce, non parlò di paura, non parlò di inganno, confessò puramente e semplicemente il delitto cui aveva partecipato.

Si deve adattare che, come i familiari degli altri banditi, anche quelli di Fisciotta Francesco sentissero per il loro congiunto una istintiva solidarietà: non lo avevano respinto, si interessavano a lui, ne dividevano le speranze se non i lucri, le speranze di libertà.

Dopo il colloquio avuto nell'abitazione di Gundola Vita "rientrato a casa - narrò Fisciotta Vincenzo ai carabinieri (L. 134) - raccontai ai miei genitori che avevo visto mio fratello Francesco, che stava bene, che li salutava"; e in queste parole è naturalezza e sincerità.

Al pari di Giovanni Genovese, al pari degli altri latitanti, anche Fisciotta Francesco sapeva che da quella impresa scellerata il Giuliano si attendeva "la libertà per tutti"; gli l'aveva detto il Terranova (V/4, 471); o certamente lo seppe pure Fisciotta Vincenzo che accettò l'invito del fratello, forse, senza troppo riflettere, ma liberamente, per giovare alla causa della di lui libertà. Egli invero non aspirava, come Goglio Francesco e come Badalamenti Nunzio a far parte della banda; e neanche fu sospinto al delitto, come il Badalamenti o come il Pretti, da un fine di lucro; anzi l'influsso dell'ambiente e la suggestione del fratello senza potervi reagire adeguatamente per la povertà dei poteri critici, di cui ha dato costante prova attraverso la sua condotta nel processo.

Si vedrà nella ulteriore disamina dei motivi d'impu-

517

gnazione se sussista a favore del risciotto alcuna delle attenuanti invocate in questa sede e sotto quello aspetto, ma è certo che nei suoi confronti non ricorre l'esimente dello stato di necessità prevista dall'art. 54 c.

P..

71. - Prima di passare all'esame delle censure mosse dall'imputato Sciortino l'equale alla sentenza impugnata, la Corte ritiene opportuno occuparsi brevemente del gravame proposto da Corrao stesso per rilevare che esso è fondato o merita accoglimento.

Al Corrao si è accennato più volte nel corso della motivazione che precede (v. n. 11; n. 17; n. 3., II, b, a) e la Corte non dubita che egli esplicasse in seno alla banda una funzione di primo piano, soprattutto una funzione di collegamento fra il Ciullano e la "onorata società" che ora alle sue spalle e che lo sosteneva quale strumento di conservazione di strutture sociali o di mentalità arretrate, che la evoluzione dei tempi andava lentamente trasformando.

Siffatta funzione del Corrao condurrebbe a sospettare che egli avesse avuto una parte rilevante nel delitto di Portella della Ginestra, ma si deve riconoscere che non vi è nulla nel processo che consenta di tradurre il sospetto in una concreta realtà, ove si accettui l'ordine di radunata portato al Terranova nella contrada "l'arnico" quando la strage fu decisa; della quale attività è come soltanto nei motivi della sentenza di rinvio a giudizio, ma non nella contestazione dell'accusa contenuta nel dispositivo, contestazione ormai cristallizzata, dopo la

518

sentenza di primo grado, per difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero.

L'esame, adunque, è circoscritto al fatto di concorso materiale nella esecuzione della strage per avere, al fine di uccidere, esploso vari colpi di arma da fuoco sulla folla convenuta il 1° maggio 1947 a Portella della Giustizia, ponendo in pericolo la pubblica incolumità e cagionando la morte, nonché il ferimento di varie persone; ed è d'uopo ammettere che nessuna prova a tal fine si è raccolta, né della presenza di Corrao Romano a Cippi, né tra i gruppi in marcia, o tra i roccioni della "Fiasuta", o lungo la via del tirone, e che le presunzioni sulle quali i primi giudici hanno basato la formula dubitativa non valgono a costituire neanche un indizio univoco e preciso.

L'astratta possibilità che, possedendo una jeep, il Corrao aveva di restituirla rapidamente a Monreale dopo la strage e di dedicarsi alla corsa dei cavalli, non consente invece di dedurre la probabilità che ciò sia avvenuto, tanto più che i due automozzi cui hanno fatto riferimento i testi del gruppo Rumore (un'autovettura ed un autocarro) transitarono in direzione di S. Giuseppe Jato (v. n.12), non di Monreale, e non risulta affatto che uno di essi fosse una jeep.

Neanche l'atteggiamento avuto dal Corrao di fronte al giudice istruttore, dopo la contestazione del reato di concorso nella strage, può assumersi a indizio di colpevolezza: egli negò tutto e, poichè, detenuto per altri fatti, già aveva preso a simulare la pazzia, continuò nella finzione e si sottoscrisse: "Beniamino raggio del sole".

519

Si deve concludere che manca del tutto la prova che l'appellante abbia commesso il fatto attribuito o, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, va pronunciata l'assoluzione del redento per non aver commesso il fatto. In tal senso ha concluso anche il pubblico ministero.

72. - 1) Sciortino Pasquale, discendente per parte di madre da un facoltoso agricoltore di S. Giuseppe Jato (a suo dire - 7/2, 163 r. - il nonno materno ora proprietario di 65 ettari di terra coltivata a vigneto, di 150 bovini, di oltre 700 ovini, e versava in ottime condizioni economiche), non è un bandito rozzo e volgare: giovane dotato di ingegno versatile e di media cultura, ambizioso e privo di scrupoli (si qualificava ragioniere e non lo era - 7/2, 156, 296, 303 -), si avvicinò, come si è visto, al Giuliano durante i moti dell'E.V.I.S. (v. n.4) e gli restò accanto anche dopo, nella lotta che il capo bandito proseguì per conseguimento di quegli obiettivi politici attraverso i quali si riprometteva la soddisfazione delle proprie mire egoistiche (v. n.9).

La sua personalità in un certo senso è si distacca da quella degli altri imputati e l'azione svolta in seno alla banda appare immune da immediata avidità di lucro. Infatti non lo si coglie associato - almeno per quanto è dato dedurre dai atti - nei delitti di rapina e di sequestro di persona a scopo di estorsione consumati dalla banda; egli mira più lontano, fa leva sul mito che aleggia attorno al capo bandito per realizzare l'interesse della propria parte o, accinto

520

dell'ardore della lotta e forse anche dal sentimento che gli ispira la donna che sarà sua moglie, punta al successo del Giuliano confidando che varrà ad affrancare la condotta criminosa ed a consolidarne la potenza e la popolarità.

Secondo il citato rapporto 7 marzo 1947 n.714 dell'Ispettorato Generale di P.S. per la Sicilia, Sciortino in quale è essenzialmente un mafioso ed il suo modo di essere nel presente dibattimento sembra dare piena conferma. Anche lui ha risposto la propria difesa nell'alterazione costante della verità e neppure il sacramento della famiglia ha rispettato per aggiungere all'alibi temporale un alibi morale (v. n.56, B), che perimenti si è dissolto alla luce della realtà che affiora da ogni parte del processo.

E' vano negare la partecipazione alla banda; ridurre al convegno di Ponte Sogana i suoi continui contatti col Giuliano; assumere di non aver conosciuto alcuno degli attuali imputati, salvo i fratelli Genovese per l'affidamento delle pecore in gabbia; sconfessare, siccome estante con la violenza, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria il 19 gennaio e il 15 febbraio 1946; e smentire, siccome non rispecchianti interamente la verità, anche le minime ammissioni fatte al magistrato militare il 25 marzo 1946 (v. n.4).

E' un fatto certo che lo Sciortino ebbe una parte rilevante nei moti dell'E.V.I.S. e non soltanto quale animatore e quale propagandista del movimento, bensì quale consigliere e cooperatore diretto del Giuliano e

521

quale partecipo della sua banda. //

Mazzola Vito, precisando nelle sue dichiarazioni stragiudiziali del 4 novembre 1947 di aver stretto rapporti di intima amicizia con lo Sciortino durante i mesi dell'E.V.I.S., ha riferito che il Giuliano acquistò per lui in quel medesimo periodo un'automobile Fiat 1100 (su di una 1100 Fiat invero viaggiava lo Sciortino il 16 gennaio 1946 quando fu tratto in arresto), onde potesse più rapidamente spostarsi da una località all'altra e più agevolmente spostarsi da una località all'altra e più agevolmente sfuggire alle ricerche della polizia; inoltre ha detto di averlo riveduto dopo l'amnistia del giugno 1946 in compagnia del Giuliano nella zona di Monte Polleggrino dove entrambi, armati di mitra, si tenevano celati (L/1, 127 - 128). E in tale sua narrazione il Mazzola è stato così circostanziato e preciso da non potersi dubitare della veridicità dei fatti asseriti.

Similmente Russo Angelo, accennando alla campagna del movimento separatista, ha detto nel suo interrogatorio stragiudiziale del 7 ottobre 1947 che in quel tempo "si affiliarono alla banda certo Ferrara Filippo ex sergente di marina, Iacona Giuseppe barbiere, Mazzola Vito e Sciortino l'asquale inteso "Pino"..... i quali divennero i più accaniti sostenitori del separatismo" (L/1, 106).

Genovese Giovanni ha dichiarato, a sua volta, al giudice istruttore il 29 gennaio 1949 che Sciortino l'asquale collaborava col Giuliano ed era entrato a far parte della banda per motivi politici, non per sequestri: "ora un giovane - egli disse - intelligente e colto e fu il primo a dare lezioni al Giuliano di

532

grammatica e di bello scrivere" (v. proc. pen. per banda armata V/1 e segg.).

Anche Genovesi Giuseppe ha detto nel suo interrogatorio giudiziale del 1° febbraio 1949 che Sciortino Pasquale faceva parte della banda, precisando di averlo incontrato più volte nella campagna del monteleprino insieme al Giuliano e ad altri banditi (v. proc. pen. per banda armata, 3, 12° - 13°).

Corrao Remo nelle sue dichiarazioni stragiudiziali del 30 settembre 1947 ha precisato che verso la metà del marzo dello stesso anno, appena dopo il sequestro del possidente Di Giovanni Lorenzo (v. n. 41, I), recatosi per invito del Giuliano nell'ex feudo Cannavara, dove in un primo momento veniva custodito il sequestrato, notò che il capo bandito ora in compagnia di Sciortino Pasquale, di Badalamenti Giuseppe e di Cucinella Giuseppe (2/1, 87).

Infine Bonelli Luciano ha confermato giudizialmente dinanzi al Tribunale di Palermo, nel procedimento penale per banda armata, l'episodio della incetta della gelatina in quel di Licata, confessato dallo Sciortino nelle citate sue dichiarazioni stragiudiziali, ritrattato successivamente e tuttora smentito, dando la prova irrefutabile della veridicità delle prime dichiarazioni rese da costui.

Un complesso di elementi convergenti ed univoci, che s'integrano e si riscontrano reciprocamente, legano dunque lo Sciortino al Giuliano con un vincolo che non si scioglie dopo l'amnistia del 1946, ma permane e si consolida nell'affinità che deriva dal ma-

583

trimonio con la Giuliano, nonché nella identità delle vedute e nella convergenza degli interessi che entrambi accomunano nella prosecuzione della lotta.

Tale realtà è così evidente che per negarla lo Sciortino ha dovuto ricorrere a due macroscopiche menzogne che neanche i suoi difensori hanno creduto di poter accogliere: l'una, che il matrimonio gli fu imposto dal Giuliano con la forza; l'altra, che liquidati i moti dell'E.V.I.S., un contrasto ideologico si determinò tra di loro, al da rendere impossibile ogni forma di collaborazione.

La versione dello Sciortino circa il suo matrimonio risulta priva di fondamento. E' documentato dagli atti:

- che la richiesta delle pubblicazioni ecclesiastiche fu fatta al parroco della chiesa Matrice di Montelepre da Sciortino Pasquale e da Giuliano Marianna personalmente il 28 marzo 1947;
- che nell'esame di rito, seguito subito dopo, lo Sciortino dichiarò al parroco di consentire al matrimonio liberamente, senza costrizione alcuna diretta o indiretta di altra persona, ed assicurò, quantunque non fosse necessario, che i suoi genitori (cioè la madre essendo rimasto orfano del padre in tenerissima età) conoscevano la proposta di matrimonio e vi consentivano;
- che la richiesta di celebrare il matrimonio nella casa della sposa fu contemporanea o quasi, essendo stata inoltrata dal parroco alla Curia Arcivescovile di Monreale il 31 marzo, e il permesso fu accordato il 1° aprile;

segue a pg. 526

524

- che le pubblicazioni ecclesiastiche furono eseguite nella Chiesa Matrice di Montelepre il 30 marzo e il 6 aprile e nella Parrocchia di S. Cipirrello il 6 ed il 13 aprile, senza alcuna opposizione da parte di chiesa;

- che la richiesta delle pubblicazioni civili fu fatta all'Ufficiale di Stato Civile di Montelepre da Sciortino Pasquale e da Giuliano Marianna personalmente il 30 marzo 1947, come da atto pari dati inserito a fol. 11 del registro relativo, e l'atto di pubblicazione ricomparve similmente affisso dal 6 al 13 aprile all'Alto Pretorio dei Comuni di Montelepre e di S. Cipirrello (7/2, 291 r. e 298 - 300);

e tali circostanze escludono l'accanto giudiziale dello Sciortino, secondo cui nei primi di aprile il Giuliano, falsamente informato dalla sorella di presunti rapporti intimi che sarebbero intercorsi tra loro, l'aveva fatto diffidare ad affrettare i tempi e il 16 dello stesso mese, rotti gli indugi, era andato egli stesso a prelevare in contrada "Mortilla" per condurlo a Montelepre e costringerlo alle nozze. Assunto questo manifestamente mendace, poichè le pratiche matrimoniali erano già in corso dal 23 marzo ad iniziativa dello stesso Sciortino.

D'altra parte è provato che il Giuliano era contrario al matrimonio e ciò non si concilia con la tesi dello Sciortino. Secondo Mazzola Vito, parlando con la madre in sua presenza, egli manifestò apertamente la propria contrarietà a tali nozze (2/1, 147); e Giuliano Marianna, confermando il 6 aprile 1951 dinanzi al Tribunale di Palermo, nel procedimento penale

585

per banda armata, tale verità, spiegò anche la ragione del contrasto: "mio fratello Salvatore - ella disse - non voleva che si facesse il matrimonio perché la famiglia dello Sciortino non intendeva recarsi a casa mia a chiedere la mia mano dato che mio fratello Salvatore era incorso nella sua sventura".

Gaglio Francesco di Marimmo, cognato del capo bandito, ha chiarito nel presente dibattimento che Sciortino Pasquale voleva sposare la Marianna e Salvatore non lo consentiva; poi infine sentì dire in famiglia che il matrimonio si sarebbe fatto (8/2, 257 r.).

La riluttanza della famiglia Sciortino dipendeva dall'atteggiamento del nonno materno, Niccolò Antonio, che, come ritenne la Corte di Assise di Bari con sentenza 17 marzo 1951 in procedimento penale contro i ileri ed altri (2/2, 437), disapprovava la condotta del nipote e ad un certo momento, cobillato da certa Poligrano con la quale conviveva more uxorio, trasse da tale condotta motivo per rimproverare i penti anche con la figlia. Ma tanto che la rottura dei rapporti con la figlia e col nipote fu un fatto compiuto venne meno anche ogni difficoltà e il matrimonio fu celebrato, così come il Giuliano voleva, con l'intervento della madre dello sposo la quale, a dire del Gaglio, fu presente alla cerimonia nuziale in casa Giuliano.

La festosa atmosfera nella quale il matrimonio avvenne - il trattenimento si protrasse, secondo il Mannino, fino alle quattro del mattino (8/1, 103) - e la presenza a quel rito di molti componenti della banda confermano che l'iniziale dissenso del Giuliano